



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TORINO**

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | BARELLI INNOCENTI | EDOARDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MONTORO | ALBERTO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BORGNA | PAOLO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 159/12 depositato il 09/02/2012.
- avverso la sentenza n. 46/6/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di NOVARA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

controparte:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7UG3 IRPEF-ADD.REG. 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7UG3 IRPEF-ADD.COM. 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7UG3 IRPEF-IMPR.SEM. 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7UG3 IVA-OP.IMPONIB. 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7UG3 IRAP 2004

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 159/12

UDIENZA DEL

25/09/2012

ore 14:30

SENTENZA

N°

04/06/13

PRONUNCIATA IL:

25-9-2012

**DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL**

21-1-2013

IL SEGRETARIO
[Signature]
IL SEGRETARIO DI SEZIONE

Svolgimento del processo

Contro l'avviso di accertamento emesso dall' Agenzia delle Entrate di Novara per IVA, IRPEF -IRAP 2004 (accertato € 865.878,00- dichiarato € 715.311,00) sulla base degli studi di settore, ricorreva artigiano, chiedendone l'annullamento. La Commissione Provinciale accoglieva il ricorso sul rilievo che, nel caso in esame, non si era proceduto al contraddittorio con il contribuente e, nel merito, che il contribuente o aveva provato le circostanze (indebitamento con le banche, riduzione del fido, fallimento di uno dei principali clienti) che avevano dato origine alla difformità del reddito dichiarato con quello determinato dagli studi di settore. Contro tale decisione appellava l'Ufficio sostenendo la legittimità del proprio operato ed evidenziando che le perdite dichiarate dal contribuente complessivamente € 437.263 per gli anni dal 2000 al 2009) apparivano non credibili e legittimavano la presenza delle "gravi incongruenze" previste dal legislatore per l'applicazione degli studi di settore. Controdeduce il contribuente contestando nel merito gli argomenti dell'Ufficio e rilevando che, nel suo caso, lo scostamento tra il "dichiarato" e "l'accertato" risultava del 5% e quindi non si poteva parlare di "grave incongruenza".

Motivi della decisione

L'appello non risulta fondato.

Dal riesame delle giustificazioni addotte dal contribuente si evince:

- 1) Circa l'eccezione mossa dall'Ufficio secondo cui la rateazione delle cartelle esattoriali sarebbe riferita a cartelle notificate nel 2008 (e quindi successive al periodo di imposta oggetto dell'accertamento - 2004) essa appare priva di pregio in quanto rileva esclusivamente il periodo di imposta



nel quale si è creato il debito che, nella fattispecie, risulta incontestabilmente tra il 2003 e il 2005. Dalla lettura dei bilanci 2003 e 2004 (doc. 1) si evince infatti che sia le "ritenute fiscali" per i dipendenti che i "debiti verso istituti previdenziali" di cui alle cartelle su citate non vennero pagate per oggettive difficoltà finanziarie.

2) Che l'azienda abbia attraversato anni di crisi (riduzione tra l'altro del numero dei dipendenti da 10 nel 2003 ai 4 attuali) risulta provato da vari ed indiscutibili riscontri oggettivi tra cui : a) l'indebitamento bancario che non risulta variato nonostante un aumento dei ricavi di vendita; b) il fallimento dei due principali clienti (nel 2005 l'Automation System s.r.l. e, nel 2008, quello della Unisex s.r.l) che deve essere preso in considerazione e valutato come epilogo di uno stato di tensione finanziaria iniziato anni prima e comportante per la ditta il mancato pagamento dei propri crediti.

3) Va da ultimo evidenziato, così come anche visto dal primo giudice, che lo scostamento tra i ricavi presunti dallo studio di settore e quelli dichiarati ebbe a subire un ulteriore riduzione in sede di contraddittorio (2/7/09 e 14/1/09) avendo riconosciuto l'Ufficio una riduzione dei maggiori ricavi di € 40.320,00; con conseguente venir meno, anche sotto questo profilo, dall'esistenza di quelle "gravi incongruenze" (tra il dichiarato e l'accertato) legittimanti l'uso dello "studio di settore"

Le spese seguono la soccombenza.


P.Q.M.

Rigetta l'appello dell'Ufficio e lo condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellato liquidate in complessivi € 1000,00 oltre oneri di legge.



Torino, 25/09/2012

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

